



Controllo e Certificazione

Senigallia, 31/08/2015

La tenuta dei registri informatici per gli operatori della DOP “Seggiano”: perché e chi è tenuto a farlo.

La presente nota è un estratto dal documento “Commercializzazione dell’olio di oliva – procedura di supporto agli organismi di controllo per la consultazione del registro di carico e scarico – guida rapida al servizio” versione 2.0/2015 redatta da AGEA nella persona del dott. Romeo Vanzini.

Il capitolo 2 del predetto documento fornisce un quadro esauriente e circostanziato di come si è pervenuti a queste modalità di registrazione telematica e di chi è tenuto a farlo.

Breve excursus normativo

Il Regolamento (UE) n. 299/2013 ha introdotto l’obbligo **per tutte le persone e i gruppi di persone fisiche o giuridiche** che detengono tali prodotti ai fini dell’esercizio della loro professione o a fini commerciali di tenere dei registri di entrata e di uscita per ogni categoria di olio d’oliva ed olio di sansa, dalla fase dell’estrazione al frantoio fino all’imbottigliamento incluso (articolo 7 bis).

Il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, prevede che i registri di entrata e di uscita siano tenuti con modalità telematiche nell’ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

In Italia dal 2009 era già in vigore il Decreto Ministeriale 8077/2009 che introdusse, per i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso, l’obbligo della tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine (nel caso di lavorazione per conto terzi, i registri sono tenuti da chi procede materialmente alla lavorazione). Le nuove disposizioni ampliano l’universo dei soggetti chiamati ad ottemperare all’obbligo del registro telematico estendendolo ai sansifici, alle raffinerie nonché ai commercianti di olive e di sansa.

Ai sensi del citato D.M. l’AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, ha disciplinato, d’intesa con l’ICQRF, le informazioni che devono essere fornite dai titolari dei frantoi oleari e dagli altri operatori di filiera interessati, nonché le modalità di registrazione e di controllo delle medesime informazioni nel SIAN.

Dalla data del 1° luglio 2011 (fissata dalla circolare AGEA n. ACIU.2010.597 del 20/08/2010) gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro di cui art. 7 del D.M. n. 8077 esclusivamente con modalità telematica.

L’art. 5 del DM 23 dicembre 2013 (Registri) dispone quanto segue *“in attuazione di quanto previsto dall’art. 7 bis del regolamento, chiunque produce, detiene o commercializza uno o più oli per qualsiasi scopo professionale o commerciale, è obbligato alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati, nel quale sono annotati relativi carichi e scarichi”*.

Lo stesso decreto chiarisce che “nel caso di produzione e/o di lavorazione e/o di detenzione per conto terzi, il registro è tenuto dal contoterzista che procede materialmente alla produzione e/o alla lavorazione e/o alla detenzione degli oli”.



Controllo e Certificazione

Viene inoltre richiesto ai commercianti di sansa di olive di istituire un registro nel quale sono annotati i carichi e gli scarichi di sansa di olive, anche in assenza di deposito/stabilimento.

L'articolo 8 DM 23 dicembre 2013 introduce tra l'altro l'obbligo, anche per i commercianti di olive, di tenere un registro nel quale vanno annotati i carichi e gli scarichi di olive anche in assenza di deposito/stabilimento. **Anche se non direttamente riconducibile al registro telematico, l'articolo introduce inoltre l'obbligo, da parte degli olivicoltori, di costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale (prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive), fornendo informazioni riguardanti il numero delle piante e, se nota, la varietà coltivata nonché altre informazioni utili alla tracciabilità di prodotto.**

E' esentato da tale obbligo l'olivicoltore che possiede oliveti che producono **olio destinato esclusivamente all'autoconsumo** e la cui produzione non supera 200 kg di olio per campagna di commercializzazione.

Allo stato attuale pertanto i soggetti obbligati alla tenuta del registro sono: (DM 23 dicembre 2013 riporta, all'art.2) :

- «**frantoio**» - impresa che esercita l'attività di molitura delle olive;
- «**impresa di condizionamento**» - impresa che procede al confezionamento degli oli di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/20073; in questa categoria sono ricompresi anche gli etichettatori di olio già confezionato;
- «**commerciante di olio sfuso**» - chiunque vende allo stato sfuso uno o più oli di cui all'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/20073, anche se privi di stabilimento/deposito;
- «**raffineria**» - impresa con impianti per la produzione di olio di oliva raffinato o di olio di sansa di oliva raffinato secondo le definizioni di cui ai punti 2 e 5 dell'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/20073;
- «**contoterzista**» - coloro che effettuano la produzione, la lavorazione e/o il deposito di olio per conto terzi;
- «**commerciante di sansa**» - impresa che effettua l'acquisto e la vendita di sansa destinata alla produzione di olio, anche se privi di stabilimento/deposito;
- «**sansificio**» - impresa che lavora la sansa al fine di ottenere l'olio di sansa di oliva greggio;
- «**commerciante di olive**» - impresa che effettua l'acquisto e la vendita di olive destinate alla produzione di olio nonché l'impresa che acquista le olive destinate alla produzione di olio utilizzato a fini professionali o commerciali", anche se prive di stabilimento/deposito.

E' opportuno evidenziare che, a seguito dell'introduzione dell'obbligo di tenuta del registro da parte del Regolamento (UE) 299/2013, dal **1° gennaio 2014** non sono più applicabili le specifiche disposizioni previste dall'art. 7, commi 2 e 3, del DM 10 novembre 2009 per la tenuta del registro telematico, pertanto l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico riguarda anche :

- gli **olivicoltori** che detengono olio sfuso a fini commerciali, anche se proveniente esclusivamente dalle proprie olive
- **gli oli assoggettati al sistema di controllo DOP/IGP.**

L'Ufficio Certificazioni DOP/IGP rimane a disposizione per ogni altro aggiornamento appena disponibile.